LA GESTIONE DELL'EMERGENZA TRA TUTELA DELLA PERSONA OFFESA E SALVAGUARDIA DELLA PROVA

DOTT.SSA BLOCK ALESSANDRA

Il concetto di «violenza domestica» Le fonti sovranazionali

- **Convenzione di Istanbul – Consiglio d'Europa 11 maggio 2011**

«**tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica** che si verificano **all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner**, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»

- **Direttiva 2012/29/UE**

«La violenza nelle relazioni strette è quella commessa **da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima».**

CODICE ROSSO

LEGGE N. 69 DEL 2019

Nella normativa interna non vi è una definizione di violenza domestica

La violenza domestica o di genere può essere ricondotta alle seguenti fattispecie delittuose:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.),
- lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate "dalla relazione" ai sensi: - dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale a dire ▪ contro l'ascendente o il discendente, ▪ quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61, ▪ o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; - dell'art. 576, primo comma, n. 5), c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609- octies; - dell'art. 576, primo comma, n. 5.1), c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa; - dell'art. 577, primo comma n. 1), c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

Art. 90 bis c.p.p. Informazioni alla persona offesa

- .. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del **patrocinio a spese dello Stato**;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) **alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.**

Direttiva 2012/29/UE

- Art. 3 co. 2

«Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni fornite alla vittima siano offerte oralmente o per iscritto in un **linguaggio semplice e accessibile.** Tali comunicazioni tengono conto delle **personali caratteristiche della vittima**, comprese eventuali disabilità che possano preg iudicare la sua facoltà di comprendere o di essere compreso.

- Art. 9

I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno: a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo; b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi; c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato; e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni»

«Vittimizzazione secondaria»

- Art. 18 Convenzione di Istanbul stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad "evitare la vittimizzazione secondaria"
- consiste **nel rivivere le condizioni di sofferenza** a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso **riconducibile alle procedure delle Istituzioni** susseguenti ad una denuncia;
- «vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che **non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni** e individui alla vittima» (Raccomandazione n. 8 del 2006 del Consiglio d'Europa)
- «si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno della violenza, **non riconoscendolo o sottovalutandolo**, **non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele** per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazione della violenza»;
- un'altra forma di vittimizzazione secondaria qualora il mancato coordinamento tra le autorità giudiziarie chiamate ad adottare provvedimenti, nei diversi ambiti di competenza, esponga la vittima di violenza a **plurimi accertamenti o a reiterate testimonianze o ascolti** (Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli- Commissione parlamentare)

L’ascolto della persona offesa

GARANZIE E TEMPESTIVITÀ

Direttiva 2012/29/Ue art. 22

- Valutazione individuale (**tempestiva**) della vittima che tenga conto di:

a) caratteristiche personali della vittima;

b) tipo o natura del reato;

c) le circostanze del reato

Ai fini della direttiva **si presume che i minori** vittime di reato abbiano specifich esigenze di protezione essendo **particolarmente esposti al rischio di vittimizzazior secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsione**

La valutazione individuale serve «per individuare le specifiche esigenze protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misu speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 2 e 24»

Art. 23 direttiva 2021/29/UE

Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti:

- le audizioni della vittima si svolgono **in locali appositi o adattati** allo scopo;
- le audizioni della vittima sono effettuate **da o tramite operatori formati** a tale scopo;
- tutte le audizioni della vittima sono svolte **dalle stesse persone**, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
- tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello **stesso sesso della vittima**, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.

Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti:

a) misure per **evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori** dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione;

b) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula **senza essere fisicamente presente**, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;

c) misure per **evitare domande non necessarie sulla vita privata** della vittima senza rapporto con il reato;

d) misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse

Art. 351 c.p.p.
Altre sommarie informazioni.
Polizia Giudiziaria

- . 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572,600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Il soggetto vulnerabile

Art. 90 quater c.p.p.

«Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la **condizione di particolare vulnerabilità** della persona offesa è desunta, oltre che **dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.** Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso **con violenza alla persona o con odio razziale**, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza **per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato»**

Art. 362 c.p.p.
Lo stesso vale per il P.M.

- 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Art. 347 c.p.p.
Obbligo di riferire la notizia del reato

- 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
- 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
- 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
- 3. **Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2 ([1]).**
- 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Art. 362.
Assunzione di informazioni.

- 1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero **assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Art. 392 c.p.p.
Incidente probatorio

- 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda **con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne**, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.

Art. 384 bis c.p.p. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

- 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza **dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6**, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede **senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.**
- 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di **querela** si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

La polizia giudiziaria dovrà dunque fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, in particolare a quelli presenti nel luogo di residenza della vittima, e, qualora questa ne faccia espressamente richiesta, dovrà metterla in contatto con gli stessi.

Reati per cui è previsto l’allontanamento d’urgenza

- artt. 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

Flagranza e quasi flagranza nel delitto di maltrattamenti in famiglia

- È configurabile lo stato di quasi flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia purché: a) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma **quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi;** b) l'episodio delittuoso sia avvenuto **immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga**. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la quasi flagranza per essere stato il ricorrente arrestato nel corso di incontro concordato telefonicamente con la P.G. procedente). Cass. *Sez. 6, **Sentenza** n.* 44090 *del* 14/10/2014
- In tema di arresto in flagranza, **deve escludersi lo stato di cd. "quasi - flagranza**" quando l'azione che porta all'arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma **in una denuncia** della persona offesa, raccolta quando si era già consumata l'ultima frazione della condotta delittuosa. (Fattispecie in cui gli agenti di P.G. sono pervenuti all'accertamento del reato di maltrattamenti ed alla identificazione del colpevole soltanto dopo aver sentito la persona offesa ed un suo familiare). *Cass. Sez. 6, **Sentenza** n.* 20539 *del* 20/04/2010
- È configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorchè il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione **direttamente percepiti dagli operanti**. *Cass. Sez. 6, **Sentenza** n.* 7139 *del* 16/01/2019

La salvaguardia della prova

….E LA TUTELA DELLA PERSONA OFFESA

Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere

- Ogni attore della rete antiviolenza territoriale agisce secondo le proprie competenze ma con un approccio condiviso e integrato ad esclusivo vantaggio della donna, garantendone l'autodeterminazione nelle scelte da intraprendere.
- La donna presa in carico deve essere accompagnata **in un'area separata** dalla sala d'attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza e riservatezza.

  Eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle/dei figlie/i minori, dovranno essere in un primo momento allontanati; successivamente, e solo su richiesta della donna, potranno raggiungerla nell'area protetta.

  L'area protetta rappresenta, possibilmente, **l'unico luogo in cui la donna viene visitata e sottoposta ad ogni accertamento strumentale e clinico, nonche' il luogo di ascolto e prima accoglienza** (ove anche repertare il materiale utile per una eventuale denuncia/querela), nel pieno rispetto della sua privacy

L'operatrice/operatore che prende in carico la donna dovra':

- Utilizzare una c**orretta comunicazione con un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile** anche alle donne affette da disabilita' sensoriale, cognitiva o relazionale;
- Garantire un ascolto e un **approccio empatico e non giudicante**;
- Instaurare con la donna un **rapporto basato sulla fiducia,** cosi' da favorire l'eventuale passaggio alla fase successiva alla presa in carico, nel **pieno rispetto della liberta' di scelta e di autodeterminazione della stessa;**
- Attivare per donne straniere, ove necessario, la presenza di **mediatrici culturali e linguistiche**;
- Attivare per donne affette da disabilita', ove necessario, la presenza di figure di supporto;
- Informare nel dettaglio la donna delle varie fasi del Percorso;

Trattamento diagnostico

- Di fronte a episodi di violenza fisica, avvenuti da poco tempo, e' molto importante che l'intervento sanitario in emergenza tenga conto **sia degli aspetti clinici che delle successive implicazioni medico - legali**. E' necessario garantire una **corretta raccolta dell'anamnesi e degli elementi di prova,** e una **descrizione accurata delle lesioni corporee** che faciliti, in caso di indagine giudiziaria, la valutazione dei tempi e delle modalita' della loro produzione.
- I medici che entrano in contatto con la donna che ha intrapreso il Percorso per le donne che subiscono violenza, a partire dal medico che fara' la prima visita, dovranno **refertare in modo dettagliato e preciso tutti gli esiti della violenza subita.**

La visita medica dovra' prevedere i seguenti momenti:

- Accoglienza e indici di sospetto (psicologici, anamnestici, fisici), ed eventuale screening (domande di approfondimento);
- Acquisizione del consenso informato al trattamento dati ed alla acquisizione delle prove giudiziarie (in caso di violenza sessuale).
- Il consenso informato deve essere articolato e comprensivo di tutte le situazioni in cui e' indispensabile che l'operatrice/l'operatore sanitaria/o abbia il consenso a procedere da parte della donna;
- Anamnesi accurata con storia medica dell'aggressione;
- Esame obiettivo completo;
- Acquisizione delle prove (eventuale documentazione fotografica, tamponi, ecc.);
- Esecuzione degli accertamenti strumentali e di laboratorio;
- Esecuzione delle profilassi e cure eventualmente necessarie;
- Richiesta di consulenze.

- Nei casi di violenza sessuale, questa raramente si associa a gravi ferite, sia in sede genitale che extragenitale. La sintomatologia con cui si presentano all'osservazione del medico le donne vittime di violenza sessuale e' estremamente variabile, in quanto dipende dal contesto in cui la violenza e' avvenuta, da chi ne e' stato l'autore e dalla storia personale della persona offesa. La violenza puo' essere stata vissuta come una aggressione mortale o puo' essere solo l'ultimo di una lunga serie di episodi, per cui la donna ha sviluppato nel tempo una sorta di anestesia dei sentimenti.
- La raccolta di prove utili in un eventuale futuro iter giudiziario, per quanto importante, non deve condizionare la relazione terapeutica e il riconoscimento della difficolta' della donna di accettare un'ulteriore invasione del corpo gia' violato dall'aggressione subita.

Violenza sessuale

- Procedure in caso di violenza sessuale:

  Attenzione nel porre domande dirette sul fatto e sui segni obiettivati, limitandosi a chiederne l'origine, utilizzando domande aperte e riportando fedelmente "virgolettate" le parole della donna;

  Attenzione nella raccolta dei **dati relativi all'evento** (data, ora e luogo, numero dei soggetti coinvolti ed eventuali notizie sugli stessi, presenza di testimoni, verbalizzazione di minacce ed eventuali lesioni fisiche);

  Valutazione della situazione di violenza (associazione con furto, presenza di armi, ingestione di alcolici o di altre sostanze, perdita di coscienza o sequestro in ambiente chiuso e per quanto tempo);

  Attento esame obiettivo generale avendo cura di **visitare tutto il corpo della donna**, ponendo molta **attenzione alle sue reazioni emotive** ed ai suoi comportamenti relazionali, evitando ogni forma di interpretazione o giudizio soggettivo. In questa fase **la descrizione** di eventuali lesioni o esiti (su tutto il corpo) dovra' essere **precisa e puntuale specificando sempre la sede, le dimensioni e i caratteri generali** (colore, forma, profondita', dimensioni). L'esame obiettivo dovra' includere **un'attenta descrizione dello stato emotivo, psicologico e relazionale della donna**;

  Realizzazione di **documentazione fotografica** relativa a tutte le lesioni o agli esiti di lesioni obiettivati. Le fotografie rappresentano un elemento di forte tutela per la donna poiche' rendono "osservabili" le lesioni anche a distanza di tempo;

  Ricerca e repertazione, nell'ambito della visita stessa, delle **tracce di materiale biologico, avendo cura di adottare tutte le procedure capaci di evitare eventuali fenomeni di contaminazione** (operatore-reperto, reperto, ambiente-reperto, ecc.), qualora l'operatore sanitario sospetti l'ipotesi di un contatto tra liquidi biologici dell'aggressore (sangue, sperma, saliva, sudore, formazioni pilifere, cellule di sfaldamento dell'epidermide, etc.) e corpo e/o indumenti della donna;

  ....
  Importanza di porre attenzione alla catena di custodia delle prove.

Linee guida Genetisti Forensi Italiani

- Materiale da repertare

Le tracce di materiale biologico (tracce di sangue, sperma e saliva, formazioni pilifere, sudore, cellule di sfaldamento dell'epidermide, etc) che si possono reperire sono soprattutto:

- A - sugli indumenti: le tracce presenti sugli indumenti non sempre sono visibili ad occhio nudo. Tutti gli indumenti, pertanto, devono essere repertati. Devono essere repertati anche eventuali assorbenti, pannolini o quanto a contatto con le regioni intime;
- B - sul corpo della vittima: i prelievi devono essere guidati anche dal racconto della vittima. Per tale motivo devono essere effettuati almeno due tamponi sia nelle zone tipiche - orale, periorale, vaginale, perivaginale, vulvare, anale, peniena - che in zone dove l'aggressore ha effettuato dei toccamenti, si è potuto accostare con i genitali o con la bocca, etc. È utile effettuare un tampone sotto le unghie di ogni dito o il prelievo dell'estremità delle unghie della vittima (ricerca di eventuale materiale biologico dell'aggressore depositato durante azioni di difesa della vittima, magari non riferite o percepite dalla stessa), da considerare ciascuno come singolo reperto.

- Altre tracce biologiche potrebbero essere rinvenute nel luogo ove si è verificato il fatto: trattasi di situazioni particolari che prevedono l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, con cui il genetista forense dovrà concordare un eventuale sopralluogo. È fondamentale che l'operatore sanitario che raccoglie il dato circostanziale segnali all'Autorità Giudiziaria, sulla base del racconto fornito dalla vittima, la possibilità di rinvenire tali tracce.

Altri soggetti che per primi interagiscono con la persona offesa:

- Medici di base
- Avvocati: importanza della valutazione della situazione anche sotto l'aspetto giuridico per la scelta degli strumenti di tutela da attivare
- CAEV: contrapposta esigenza di accoglienza della persona offesa e fiducia da parte di quest'ultima/ necessità di allertare le Forze dell'Ordine e/o l'AG